



Ministero dell'Economia e delle Finanze

N.- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.P.A.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124 del medesimo articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il comma 88, dell'articolo 1 che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione, alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

VISTO il comma 89 dell'articolo 1 che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

VISTO il comma 91, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, che prevede, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'[articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#);

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 15 dicembre 2010, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'[articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#);

VISTO il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al predetto comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'[articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

VISTO il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola e che possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del citato comma 93, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 480 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle **finanze n.** del 2011 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;

VISTO il comma 109 dell'articolo 1, in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici e quello del monitoraggio semestrale delle risultanze;

VISTO il comma 109, terzo periodo, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

VISTO il comma 110, che prevede la trasmissione della certificazione del rispetto del patto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e che la mancata trasmissione della stessa, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

VISTI l'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e l'articolo 1, commi 119 e 120, dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, che stabiliscono le sanzioni a carico degli enti inadempienti al patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi;

VISTO il comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno;

VISTO il comma 138 ed il comma 139 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010 che, a decorrere dall'anno 2011, riconosce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente e per lo stesso importo, a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;

VISTO il comma 138-bis del citato articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'articolo 2, comma 33, lett. d), del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 che, ai fini dell'applicazione del comma 138, prevede che le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

VISTO il comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'articolo 2, comma 33, lett. e), del citato decreto legge n. 225 del 2010, che prevede, ai fini dell'applicazione del comma 138, che gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, entro il 31

ottobre, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

VISTO il comma 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

VISTO il comma 142, con il quale si dispone che, ai fini dell'applicazione del citato comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali del proprio territorio il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, nonché comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica; per l'esercizio 2011, il predetto termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011;

RAVVISATA l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - all'emanazione del decreto ministeriale recante i criteri e le modalità per la modifica degli obiettivi posti dal legislatore nazionale;

VISTA l'intesa acquisita in sede dalla Conferenza unificata nella seduta del :

DECRETA

Art.1

(Acquisizione delle informazioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi dei singoli enti, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che intendono operare la rimodulazione degli obiettivi dei propri enti locali le informazioni relative agli obiettivi, posti dal Legislatore nazionale, di ciascun ente locale ricadente nel territorio regionale, secondo le modalità di cui all'allegato A.
3. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 settembre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere per l'esercizio in corso.
4. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 settembre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per l'esercizio in corso.
5. Gli enti locali che non comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nei termini previsti le richieste di rimodulazione dell'obiettivo sono esclusi dalla compensazione.

Art.2

(Rimodulazione degli obiettivi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attribuiscono gli spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1 in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. I criteri privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento e si ispirano a principi di adeguatezza finanziaria rispetto agli interventi effettuati. L'attribuzione degli spazi finanziari tiene prioritariamente conto di quanto disposto dal comma 3.
2. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, è riconosciuta, per gli anni successivi a quello in cui cedono spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

4. Agli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, negli anni successivi a quello in cui, in virtù del presente decreto, acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono annualmente quanto disposto dal comma 3 anche mediante la cessione dei propri spazi finanziari prevista dai commi 138 e 139, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non autorizzano la richiesta di rimodulazione degli obiettivi agli enti, di cui al comma 4 dell'articolo 1, se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale e non ispirata ai criteri di cui al comma 1.

Art.3

(Comunicazione dei nuovi obiettivi)

1. Gli obiettivi rideterminati ai sensi dell'articolo 2, sono comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano agli enti interessati dalla rimodulazione entro il 31 ottobre del 2011.

2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre del 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano gli obiettivi rideterminati per ciascun ente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste, non opera la rimodulazione degli obiettivi.

Art.4

(Rimodulazione degli obiettivi attraverso il coinvolgimento delle province)

- 1.L'attuazione del patto di stabilità regionalizzato può avvenire anche attraverso il coordinamento territoriale della provincia che comunica alla regione l'esigenza di spazi finanziari dei comuni ricadenti nel proprio territorio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 .
2. La regione, sulla base delle comunicazioni delle province, assegna a ciascun comune l'obiettivo rideterminato secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 5

(Incentivi e penalizzazioni)

- 1.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1 un maggiore punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici. Non sono preclusi ulteriori strumenti di incentivazione.
- 2.Gli enti che a fine esercizio conseguono un saldo superiore a un valore percentuale, definito in sede di Consiglio delle autonomie locali, ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali, rispetto al saldo obiettivo determinato in base ai commi da 87 a 93 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e che non hanno provveduto a comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la cessione dei propri spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1, sono passibili di sanzioni individuate dalla regione stessa.
- 3.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di stimolare il rispetto del patto di stabilità interno da parte degli enti locali del proprio territorio, possono introdurre nuovi incentivi e nuove penalizzazioni.
- 4.Gli incentivi e le penalizzazioni di cui al presente articolo integrano quelli previsti dalla normativa nazionale.

Art. 6

(Monitoraggio e certificazione)

1. Ai fini della definizione dei criteri di cui all'articolo 2 e dell'applicazione degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all'articolo 5, le regioni possono richiedere agli enti locali ricadenti nel proprio territorio informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dei commi 109 e 110 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che applicano il presente decreto le informazioni, di cui ai commi 109 e 110 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, utili alla valutazione dei risultati degli enti locali ricadenti nel territorio regionale, secondo le modalità di cui all'allegato A.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza unificata, all'ANCI e all'UPI.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ragioniere Generale dello Stato

Allegato A

Accesso al sistema informativo della RGS

Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni utili per la rimodulazione degli obiettivi prevista sia dai commi 141 e 142 (Patto "orizzontale") che dai commi 138 e 140 (Patto "verticale") dell'articolo 1 della legge 220/2010, il Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, consente l'accesso, da parte delle regioni che intendono dar seguito a quanto disposto dal presente decreto, a una partizione del proprio sistema informativo. L'accesso è finalizzato all'acquisizione da parte di ogni regione e provincia autonoma, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio regionale, delle informazioni relative: 1) ai singoli obiettivi, determinati in base alla normativa statale vigente; 2) alle risultanze del monitoraggio semestrale previsto dal comma 109 della legge 220/2010; 3) ai risultati conseguiti rispetto gli obiettivi desunti dalla certificazione di cui al comma 110 della legge 220/2010.

Ai fini dell'accesso al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato – Data Warehouse RGS - è necessario che la regione o provincia autonoma interessata invii una richiesta, mediante casella e-mail istituzionale, all'indirizzo pattostab@tesoro.it. A seguito della richiesta verrà rilasciata l'utenza e la password mediante le quali sarà possibile accedere al sistema di cui sopra. E' previsto il rilascio di una sola utenza e password per regione richiedente.

Prospetto da compilare e regole per la trasmissione

La regione o provincia autonoma comunica gli obiettivi rideterminati per ciascun ente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo il prospetto e le modalità descritte nel presente allegato.

Ciascuna regione o provincia autonoma accede all'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante le credenziali acquisite con le modalità descritte nell'allegato A, e inserisce, nell'apposito prospetto "Patto orizzontale", le informazioni relative ai singoli obiettivi rideterminati, ai sensi del presente decreto, per ciascun ente interessato. Il prospetto, una volta compilato in tutte le sue parti e stampato con le funzionalità della medesima applicazione, è spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il prospetto "Patto orizzontale"

Il prospetto "Patto orizzontale" si compone di 3 sezioni: la sezione anagrafica, la sezione relativa alla cessione o acquisizione degli spazi finanziari e la sezione relativa alla individuazione del nuovo obiettivo rideterminato in virtù del patto regionalizzato orizzontale.

Nella prima sezione sono inseriti, relativamente a ciascun ente locale che partecipa alla regionalizzazione orizzontale, nella colonna (a) il codice Istat dell'ente locale, nella colonna (b) la denominazione dell'ente e nella colonna (c) il tipo di ente locale (provincia o comune).

Nella seconda sezione sono inserite le quote di obiettivo che gli enti, nell'anno di riferimento, intendono cedere o acquisire dal comparto degli enti locali della regione o provincia autonoma. I valori della seconda sezione sono inseriti sempre con segno positivo.

Infine, nell'ultima sezione sono automaticamente calcolati i nuovi obiettivi attribuiti a ciascun ente locale in virtù dell'applicazione del patto regionalizzato orizzontale. L'applicazione inserisce, automaticamente, nella colonna (f) l'obiettivo determinato in base ai commi da 89 a 93 dell'articolo 1 della legge 220/2010. Più precisamente nella colonna (f) sono riportati, per le province, i valori indicati nella cella denominata (af) nel prospetto per la definizione degli obiettivi OB/11/P e per i comuni i valori indicati nella cella denominata (ab) nel prospetto OB/11/C.

Nella colonna (g) è riportata la variazione dell'obiettivo che coinvolge ciascun ente in base a quanto disposto dal presente decreto e infine, nella colonna (h) è evidenziato l'obiettivo rideterminato ottenuto come somma dell'obiettivo originario (colonna (f)) e la variazione apportata (colonna (g)).

Si segnala che il totale delle quote cedute ed il totale delle quote acquisite devono risultare uguali, quindi, il totale degli importi indicati nella colonna (d) deve risultare uguale al totale di quelli indicati nella colonna (e). Conseguentemente, anche il totale delle variazioni, riportate nella colonna (g), è uguale a zero e il totale dell'obiettivo rideterminato, indicato nella colonna (h), è uguale al totale dell'obiettivo iniziale, indicato della colonna (f).

L'applicazione informatica verifica la congruenza dei dati inseriti evidenziando eventuali errori. La verifica avviene tramite il controllo dell'uguaglianza degli importi complessivamente ceduti ed acquisiti (totale delle colonne (d) ed (e)). Il totale delle quote obiettivo che gli enti locali cedenti hanno messo a disposizione, migliorando il proprio saldo finanziario, deve risultare uguale al totale delle quote ripartite fra gli enti che beneficiano di un peggioramento dell'obiettivo. In caso di incongruenza il sistema di acquisizione si blocca sino a quando l'incongruenza non è rimossa.

Aggiornamento dei prospetti degli obiettivi (OB/11/P e OB/11/C)

Una volta inseriti i dati nell'allegato prospetto "Patto Orizzontale", l'applicazione informatica aggiorna automaticamente la casella (ah), del prospetto per la determinazione degli obiettivi OB/11/P per le province, e la casella (ad), dell'analogo prospetto OB/11/C relativo ai comuni, con le informazioni presenti nella colonna (g) del prospetto "Patto orizzontale" acquisite con il segno algebrico con cui sono iscritte nella colonna (g) medesima. L'applicazione aggiorna automaticamente anche il dato relativo al patto regionalizzato "verticale". Conseguentemente è aggiornato anche il dato relativo all'obiettivo finale del 2011 indicato nelle caselle (al) del prospetto OB/11/P relativo alle province, e nella casella (af) del prospetto OB/11/C relativo ai comuni.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo <http://pattostabilita.tesoro.it> Patto.

